

Capitolo IV

Il contrabbando di sigarette

SOMMARIO: 1. Evoluzione normativa interna e disciplina internazionale. – 2. Bene giuridico tutelato. – 3. Soggetto attivo. – 4. Soggetto passivo. – 5. Le fattispecie astratte. – 6. Profili sanzionatori. – 7. Il regime processuale. – 8. Sequestro della merce. – 9. Appendice normativa.

1. Evoluzione normativa interna e disciplina internazionale

L'ordinamento italiano riconosce alla merce tabacco una peculiare rilevanza all'interno della disciplina dedicata ai reati doganali. Il contrabbando di sigarette, o di tabacchi lavorati esteri (TLE) secondo la dizione domestica, trova infatti una specifica regolamentazione rispetto alle ipotesi generali di contrabbando, in una normativa che ne irrigidisce notevolmente il trattamento sanzionatorio. La differenza di trattamento è oggi resa ancor più netta e marcata da una novella del 2016, a seguito della quale le condotte di contrabbando di TLE possono oggi classificarsi alla stregua delle poche ipotesi di commercio illecito sanzionate penalmente.

Tale normativa si pone all'interno di un contesto sovranazionale silente in merito allo specifico settore del contrabbando di sigarette. A livello europeo, infatti, non sussiste

una disciplina penalistica specifica in materia di commercio illecito di tabacco, pur essendo intervenuti di recente i legislatori europei con la Direttiva 2014/40/UE. Tale disciplina ha però lo scopo esclusivo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti del tabacco.

In sede europea si è deciso quindi di non occuparsi della materia penalistica, e di limitarsi piuttosto a porre l'accento sull'introduzione di un sistema continentale unico di tracciabilità che possa fungere da valido strumento di contrasto per l'illecito mercato dei tabacchi lavorati. Tale procedura potrebbe infatti assicurare, per il tramite di un sistema di controlli incrociati e di doveri reciproci, la tracciabilità dell'effettivo itinerario di trasporto del prodotto, dal fabbricante fino alla prima rivendita ed includendo altresì tutti i depositi utilizzati. Un siffatto sistema, che potrebbe costituire un considerevole ostacolo per il traffico illecito di tabacco, è inoltre sancito in altri testi internazionali rilevanti, come il Protocollo del WHO per l'eliminazione del traffico illecito di tabacco del novembre 2012, ma da solo non può costituire valido ed efficace strumento di contrasto avverso un mercato altamente dinamico e dalle proporzioni più che ragguardevoli.

La consapevolezza di un approccio penale al problema di cui si discute non è del tutto ignorata dagli atti sovranazionali maggiormente rilevanti. Si fa riferimento alla Convenzione e al Protocollo in materia di tabacco approvati dal WHO, che considerano in seno alla loro strategia di contrasto l'intervento penalistico. È infatti l'articolo 15 della Convenzione Quadro sul controllo del tabacco che, nel riconoscere l'importanza del contrasto a tali condotte illecite (il contrabbando, la contraffazione e la fabbricazione abusiva, etc.), invita gli Stati parte ad adottare misure legislative dissuasive ed efficaci non

solo di natura amministrativa; previsione ulteriormente specificata dal successivo Protocollo del 2012 che dedica la sua intera Parte IV (Articoli 14-19) alle misure di contrasto normativo, sostanziali e processuali, indirizzate altresì alle persone giuridiche, esortando le Parti contraenti ad intervenire con lo strumento maggiormente invasivo al fine di assicurare piena efficacia al predisposto quadro legislativo.

La necessità dello strumento penalistico nel settore di studio affiora altresì, seppur forse indirettamente, dalla sempre maggiore attenzione che l'Unione pone in merito alla tutela dei suoi interessi finanziari, esemplificata dalla recente Direttiva PIF (Direttiva 2017/1371 UE) che ha lo scopo specifico di *rafforzare la protezione contro reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione*.

Su tale cornice normativa multilivello si pone il contesto italiano che, come già accennato, assicura, in modo del tutto peculiare all'interno del contesto comparato, al contrabbando di tabacco una tutela di particolare rigidità sanzionatoria, tale da accostare la normativa in commento a quella predisposta per il traffico di stupefacenti.

La disciplina rilevante in tema di contrabbando di sigarette è contenuta nel D.P.R. n. 43 del 1973 (c.d. Testo Unico Doganale) che al Titolo VII, Capo I, regola i delitti di contrabbando. La collocazione all'interno del Testo Unico è figlia della legge n. 92 del 2001, che ha incluso la disciplina del contrabbando di TLE, dalla legge n. 50 del 1994, all'attuale *sedes materiae* (artt. 291 *bis* e s.), inserendola, nel rispetto di esigenze di carattere sistematico, nelle disposizioni in materia doganale. La novella del 2001 non si è però limitata a un trasferimento formale della normativa, intervenendo sostanzialmente nella stessa al fine di inasprire la risposta sanzionatoria dell'ordinamento italiano. Per garantire un più efficace contrasto al fenomeno delittuoso in

commento, il legislatore domestico di inizio nuovo millennio è infatti intervenuto altresì, come si mostrerà meglio nel prosieguo, sul regime delle circostanze aggravanti, in materia di associazione a delinquere

¹ e con modifiche rilevanti al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario.

Si è così delineato un sistema repressivo similare, sia da un punto di vista sostanziale sia processuale, a quanto predisposto per reati di criminalizzata organizzata normalmente destanti maggior allarme sociale (quali traffico di stupefacenti e associazione mafiosa), sistema che non trova riscontro negli altri ordinamenti analizzati.

Le peculiarità del contrabbando di sigarette, e la sua maggiore carica lesiva, emergevano già dalla normativa del 2001 che si denotava per un particolare livello di severità sanzionatoria rispetto alle ipotesi di contrabbando *tout court*, ma sono state ulteriormente enfatizzate con il D. Lgs n. 8 del 2016, che ha comportato un più marcato divario di disciplina.

A seguito della legge di depenalizzazione in commento, infatti, la gran parte degli illeciti contenuti all'interno del Testo Unico sono stati depenalizzati per effetto dell'art. 1 co. 1 del medesimo decreto. Come conseguenza di tale novella, oggi solo il contrabbando di TLE costituisce reato, mentre le altre ipotesi base di contrabbando rappresentano meri illeciti amministrativi. Queste ultime continuano a costituire reato solo nelle ipotesi delineate dalle circostanze aggravanti di cui all'art. 295 TU. Dog., le quali oggi, per effetto dell'art. 1 co. 2 del D. Lgs. n.

¹ Pur non costituendo un'assoluta novità all'interno dell'ordinamento italiano, data la prevalenza di un reato di associazione contrabbandiera (Cfr. D.MONTINI, *contrabbando*, in NDI, III, 1938, p. 1127 ss), è alla novella del 2001 che si deve far risalire l'introduzione di una fattispecie volta a reprimere l'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di TLE.

8/2016, sono da considerarsi fattispecie autonome di reato. Una parziale depenalizzazione dei delitti di contrabbando era in realtà già stata realizzata dall'art. 25 della legge n. 507 del 1999 che prevedeva, in luogo della sanzione penale, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni doganali il cui ammontare dei diritti di confine dovuti non superasse i 7 milioni di lire², ma la decriminalizzazione in commento aveva un ambito limitato per valore, differentemente da quanto realizzato dalla novella del 2016, e soprattutto non coinvolgeva le ipotesi di contrabbando di TLE³.

Per converso, la più recente legge di modifica, applicandosi a tutti gli illeciti penali extra-codicistici sanzionati con la sola pena pecuniaria, ha avuto un effetto maggiormente dirimpente, depenalizzando tutte le fattispecie base di contrabbando ed intervenendo altresì sull'ipotesi di cui all'art. 291 *bis* T.U.Dog., per il tramite della creazione di un vero e proprio doppio binario sanzionatorio amministrativo/penale.

2. *Bene giuridico tutelato*

L'accorpamento nel medesimo *corpus* legislativo di tutte le ipotesi di contrabbando rimarca la simile oggettività giuridica delle fattispecie astratte in questione, tutte volte alla tutela *del diritto dello Stato alla puntuale e completa riscossione dei diritti di confine*⁴, interesse al quale si affianca, nel caso del commercio illecito di tabacco, la necessità di contrastare un

² Sul punto L.D. CERQUA, *Attuata la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio (II)*, in *dir. Pen. Proc.*, 2000, p. 431 e s.

³ *Ivi*, p. 435.

⁴ FLORA, voce *contrabbando*, in *digesto discipline penalistiche*, 1989, p. 675.

fenomeno criminale particolarmente invasivo ed allarmante. La peculiarità del contrabbando di sigarette risiede altresì nella tutela della salute del consumatore, che non solo è messa in pericolo da un più facile (ed economico) accesso alla merce tabacco, contrariamente all'ottica di prevenzione delineata dagli strumenti internazionali poc'anzi richiamati, ma altresì dalla maggiore dannosità posseduta dalle sigarette di contrabbando

3. *Soggetto attivo*

I delitti di cui agli artt. 291 *bis* e *quater* TU. Dog. sono veri e propri reati comuni, realizzabili quindi da chiunque a prescindere dalla relativa qualifica posseduta.

4. *Soggetto passivo*

Vista la dimensione collettiva del bene giuridico protetto, soggetto passivo dei delitti in commento sarà lo Stato o l'Unione Europea, dato che le entrate doganali costituiscono entrate dirette del bilancio dell'Unione.

5. *Le fattispecie astratte*

L'art. 291 *bis* TUD sanziona penalmente chiunque: **introduce, vende, trasporta, acquista o detiene** nel territorio dello Stato tabacco lavorato estero. Originariamente l'articolo

⁵ Ciò è vero soprattutto per il fenomeno delle sigarette contraffatte all'origine e che quindi vengono prodotte non seguendo gli standard internazionali.

sanzionava due ipotesi che si differivano tra loro solo ed esclusivamente per il quantitativo di tabacco contrabbandato: il comma 2 sanzionava con la sola multa le condotte precedentemente delineate aventi ad oggetto un quantitativo di TLE inferiore ai 10 kg. Tale fattispecie, per effetto della D. Lgs. n. 8 del 2016, è stata depenalizzata; permane come illecito penale la fattispecie di cui al primo comma del 291 *bis*, per la quale le condotte di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione di TLE costituiscono reato qualora interessino un quantitativo superiore ai 10 kg.

La norma fa riferimento al concetto normativo di grammo convenzionale di prodotto, per la cui determinazione si deve rimandare alla D.Lgs. n. 504 del 1995. Il Capo III-bis di tale normativa è infatti dedicato interamente ai Tabacchi lavorati esteri.

Al di là della soglia di punibilità individuata, più o meno consapevolmente, dal legislatore italiano, la norma in commento mira a sanzionare tutte le condotte che accedono al fenomeno contrabbandiero, colpendo con la medesima pena il ciclo criminale nella sua interezza: dall'origine (superamento dei confini nazionali) sino alla conclusione (cessione al consumatore finale). Qualora le medesime condotte vengano realizzate nello stesso contesto fattuale, trattandosi di norma a più fattispecie, saremo in presenza di un unico delitto; diversamente sussisterà un vero e proprio concorso materiale di reati.

Proprio come nella corrispondente disciplina in materia di stupefacenti, la nozione di detenzione è da intendersi in modo assolutamente a-tecnico indicando una relazione di fatto con la

res. Essa funge quindi da elemento di chiusura, *suscettibile di ricomprendere quanto esula dalle altre condotte*⁶

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la fattispecie non richiede la sussistenza di un dolo specifico essendo sufficiente il mero dolo generico. Vigente la precedente formulazione della norma, l'atteggiamento della giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto era particolarmente rigido, concretizzandosi in una sorta di presunzione di dolo (*dolus in re ipsa*), dovuta alla circostanza permanente di *manifesta e riconoscibile illegittimità*⁷ dei tabacchi esteri contenuti in involucri sprovvisti del prescritto contrassegno.

La novella del 2001 non ha in concreto influito particolarmente sulla struttura della fattispecie di cui all'art. 291 *bis* TU. Dog., la cui conformazione è rimasta sostanzialmente immutata. Le maggiori novità sono invece sopraggiunte in sede di circostanze aggravanti (art. 291 *ter* TU. Dog.i) e associazione a delinquere (art. 291 *quater* TU Dog.ii).

Per quanto riguarda le prime, il legislatore del 2001 è intervenuto al fine di assicurare un inasprimento sanzionatorio avverso quelle condotte di contrabbando denotate da un particolare disvalore, presumibilmente perché espressive di una maggiore organizzazione del contesto criminale e quindi di una maggiore pericolosità. Rispetto alla precedente disciplina, risultano del tutto nuove le circostanze di cui alle lett. *d*) ed *e*) del comma secondo dell'articolo in commento, mentre sono pressoché inalterate le altre figure circostanziate. Ad esclusione del primo comma, le ipotesi individuate dall'art. 291 *ter* costituiscono vere e proprie circostanze indipendenti, che

⁶ A.CERULO, *Commento art. 1 legge n. 92 del 2001*, in *legislazione penale*, 2001, p. 635.

⁷ Cass. 27.11.1997, n. 2108.

comportano la sottoposizione ad una differente (e più grave) cornice edittale.

Oltre alla circostanza dell'utilizzo delle armi – o anche la mera detenzione delle stesse nell'esecuzione del reato - finalizzato all'assicurarsi il prezzo, il profitto, il prodotto o l'impunità, di particolare rilievo risulta essere l'ipotesi di nuovo conio di cui alla lettera e).

Quest'ultima, infatti, prevede l'applicazione della pena più grave nel caso in cui l'autore, nella commissione del reato, abbia utilizzato società di persone o capitali (o disponibilità finanziarie) costituite presso Stati che non hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio del 1990, i c.d. paradisi fiscali. Si decide quindi di sanzionare più gravemente una peculiare manifestazione del fenomeno criminale in commento che si caratterizza per la sua transnazionalità. La circostanza richiama inevitabilmente la fenomenologia delle associazioni criminali, capaci di ramificarsi all'estero, e che agiscono su scala internazionale, e sembra adattarsi meglio alla forma associativa del delitto in commento piuttosto che alla sua realizzazione monosoggettiva. Infatti, il successivo art. 291 *quater* estende l'applicabilità della circostanza di cui ci si occupa anche all'associazione a delinquere dedita al contrabbando di TLE.

Conscio della portata e della fenomenologia del contrabbando di sigarette, oggetto sovente del controllo da parte di ramificate organizzazioni anche internazionali, capaci di muovere grosse quantità di merci e di reinvestire gli ingenti profitti in ulteriori e maggiormente pericolose attività criminali, il legislatore ha quindi optato per la predisposizione di un modello associativo qualificato sulla falsariga di quanto già fatto per l'associazione mafiosa o il sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. Al fine quindi di assicurare una più efficace

prevenzione del delitto di contrabbando di sigarette, ed un incisivo contrasto avverso tale specifico traffico illecito, il legislatore italiano ha deciso di individuare una specifica disposizione rispetto alla generica previsione di cui all'art. 416 c.p.

Ciò nonostante, le differenze di disciplina, almeno da un punto di vista sostanziale, non sono particolarmente rilevanti. Esse si limitano alla punizione espressa del ruolo del finanziatore, così come avviene nell'associazione di cui al TU. STUP. ma non nelle disposizioni codicistiche, e a un leggero aggravio di pena.

La specifica previsione ex art. 291 *quater* TU. Dog. acquista un notevole rilievo per converso in sede di disciplina processualistica. Tale forma di associazione a delinquere viene infatti del tutto accostata alle ipotesi di sodalizi normalmente distanti maggior allarme sociale, e sottoposta quindi ad una più rigida disciplina processual-penalistica.

6. *Profili sanzionatori*

Come già precisato il contrabbando di sigarette nell'ordinamento italiano è qualificato alla stregua di un doppio binario sanzionatorio, in accordo del quale se la condotta illecita ha ad oggetto un quantitativo al di sotto di una determinata soglia di punibilità (10 kg di tabacco convenzionale) la stessa sarà configurata alla stregua di un mero illecito amministrativo; al di sopra di tale soglia, per converso, saremo in presenza di un delitto sanzionato con la pena della reclusione compresa tra i 2 e i 5 anni, unitamente alla multa pari a 5 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto.

Tale scelta di politica criminale è il frutto della depenalizzazione generalizzata di cui al D. Lgs. n. 8 del 2016,

che però non ha comportato la totale irrilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto un quantitativo di prodotto al di sotto della soglia di punibilità individuata. In virtù dell'art. 1 co. 2 del Decreto legislativo in questione, infatti, le fattispecie aggravate di reato che comportano l'applicazione della reclusione alla sola pena pecuniaria sono oggi da considerarsi come fattispecie base di reato, e quindi le ipotesi di contrabbando di sigarette al di sotto della soglia di punibilità costituiscono ancora delitto se realizzate integrando una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 291 *ter* co. 2, le quali comportano l'applicabilità della diversa cornice edittale della reclusione compresa tra i 3 e i 7 anni congiunta alla multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di tabacco.

Il regime sanzionatorio è inoltre reso più gravoso dalla disposizione di cui all'art. 291 *quater*, in accordo della quale, se il delitto di contrabbando è posto in essere all'interno di un contesto stabile di uomini e di mezzi dediti alla realizzazione di tale fattispecie delittuosa, alle pene precedentemente indicate si aggiungerà la reclusione compresa tra i 3 e gli 8 anni, nel caso di soggetto apicale dell'organizzazione, e tra 1 e 6 anni per il semplice partecipe.

In ultimo preme soffermarsi sulla circostanza attenuante ad effetto speciale delineata dall'ultimo comma dell'art. 291 *quater* TU. Dog. Lo stesso comporta una notevole diminuzione della pena (da 1/3 a 1/2), applicabile a tutti e tre gli articoli specifici sul contrabbando di TLE nei confronti del soggetto che *si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

L'ipotesi, che si struttura secondo una duplice veste sostanziale/processuale, costituisce un considerevole punto di contatto tra la disciplina in commento e gli istituti predisposti avverso il traffico illecito degli stupefacenti.

7. Il regime processuale

L'art. 5 della legge n. 92/2001 ha modificato numerosi articoli del codice di procedura penale italiano, comportando l'assoggettamento del reato di cui all'art. 291 *quater* TU. Dog. al c.d. regime del doppio binario processuale. La novella in commento ha inciso sull'individuazione del giudice competente, sulla conduzione e gestione delle indagini e sulle misure cautelari irrogabili.

Ne scaturisce un quadro particolarmente severo, accostabile a quanto previsto per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Per quanto riguarda la competenza dell'organo giudicante è stata aggiunta la lettera i) *bis* all'art. 33 *bis* c.p.p., con la conseguenza che tutte le ipotesi di reato di cui all'art. 291 *quater* sono oggi sottoposte alla cognizione del tribunale collegiale.

In aggiunta è stato altresì modificato l'art. 51 co. 3 *bis* c.p.p., con conseguente attribuzioni delle funzioni di PM alle Procure distrettuali antimafia. Ciò ha comportato l'applicazione di norme più gravose per l'indagato in tema di termine per lo svolgimento delle indagini, disposizione di intercettazioni ed effettuazione di perquisizioni⁸. A tale ampliamento dei poteri di indagine del pubblico ministero non ha però fatto seguito un'estensione degli strumenti investigativi degli organi di

⁸ Sul punto si rimanda a B.VESTRI, *Commento all'art. 5 l. 19.3.2001 n. 92*, in *Legislazione penale 2001*, p. 667 e s.

polizia, ai quali non è quindi oggi concessa la possibilità di operazioni sotto-copertura, come ad esempio avviene in materia di stupefacenti (art. 97 T.U. STUP.) e più generalmente così come disciplinato dall'art. 9 della legge n. 146 del 2006.

Le modifiche non hanno però influito esclusivamente sulla normativa processual-penalistica, ma hanno coinvolto altresì le disposizioni penitenziarie. È stato infatti modificato l'art. 4 *bis* della legge sull'ordinamento penitenziario con conseguente preclusione per il condannato all'accesso alle misure premiali. La modifica in commento, a differenza delle precedenti, non si applica però solo alla fattispecie associativa, estendendosi anche alle ipotesi aggravate di contrabbando di TLE.

Nello specifico, i condannati per il reato di cui all'art. 291 *quater* TU. Dog. potranno accedere alle misure premiali solo se avranno dato prova dell'esclusione di qualsiasi attuale collegamento con la criminalità organizzata, mentre i condannati per il contrabbando di sigarette aggravato potranno accedere ai predetti benefici se non vi sono elementi da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

8. *Sequestro della merce*

Disciplina particolare è inoltre dettata anche per quanto riguarda la custodia della merce sequestrata. La materia è stata oggetto di profonda revisione a seguito della riforma del 2001. Prima infatti di tale data i tabacchi sottoposti a vincolo giudiziario potevano essere oggetto di specifica procedura di alienazione per il tramite di gara internazionale indetta dal Ministro delle finanze. A seguito invece della legge n. 92/2001, il legislatore italiano ha riprodotto in materia di TLE un meccanismo di custodia che ricalca quanto previsto dal T.U.

STUP. agli art. 87 e 88, sottolineando ancora una volta l'accostamento normativo tra i due pur diversi traffici illeciti.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 92/2001ⁱⁱⁱ, una volta che il decreto di sequestro non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria ordina la distruzione del prodotto, dopo averne disposto il prelievo di uno o più campioni. Questi ultimi, con soluzione analoga a quanto previsto dall'art. 88 del T.U. STUP., possono essere consegnati, presumibilmente al fine di assicurare un maggior contrasto al mercato illecito, ai produttori nazionali ed esteri. In merito a tale procedura di custodia, e per assicurare un contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, nel 2006 è intervenuta una legge di riforma che ha aggiunto all'art. 3 il comma 1 *bis*, in accordo del quale si procede comunque con la distruzione del prodotto decorso un anno dal momento del sequestro.

9. *Appendice normativa*

Art. 291 ter TUDOG Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti

Art. 291 quater TUDOG Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la

disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

ⁱⁱⁱArt. 31. 92/2001 Custodia di tabacchi lavorati esteri

Salvo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria ordina la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale. La competente autorità giudiziaria può autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali ed esteri.

1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 47-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.